

questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente (omissis) : infatti, la disciplina della tendenziale impermeabilità della legittimazione del socio rispetto all'attivazione della società risponde all'esigenza di meglio assicurare il diritto della società stessa alla reintegrazione del danno patrimoniale che le derivi dalla *mala gestio* dell'amministratore. Appartiene, poi, alla discrezionalità del legislatore la scelta delle soluzioni attraverso cui assecondare tale istanza e coordinarla con altre esigenze. In termini generali va poi sottolineato come la disciplina normativa risulti munita di una sua intrinseca ragionevolezza, giacché, col conferimento della legittimazione del socio all'azione sociale e con la contestuale previsione dell'invalidità delle rinunce e transazioni che non siano adottate nel rispetto dei *quorum* di cui all'art. 2476, comma 5, c.c. il legislatore ha raggiunto un punto di mediazione nella regolamentazione degli interessi in gioco. L'attuale assetto normativo assicura infatti da un lato al singolo socio un penetrante controllo sull'amministrazione della società che, secondo quanto osservato in dottrina, rileverebbe anche come surrogato funzionale del controllo disciplinato dall'art. 2409 c.c., ritenuto non più operante per le società a responsabilità limitata (cfr. al riguardo Cass. 13 gennaio 2010, n. 403); d'altro canto, e al contempo, la detta regolamentazione, riservando alla società il diritto, a determinate condizioni, di formulare rinunce o concludere transazioni sull'azione di responsabilità, contiene il rischio che l'iniziativa del socio sia posta in atto con finalità strumentali, estranee all'interesse sociale.

5. → Con un unico mezzo di impugnazione (omissis) oppone che la sentenza impugnata sia viziata per omessa ed insufficiente motivazione e conseguente violazione degli artt. 105 c.p.c., 15, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, 2476, comma 3, c.c.

e 324 c.p.c.. Rileva l'istante che (omissis), dopo la costituzione in giudizio di (omissis), aveva assunto il ruolo di interveniente adesivo dipendente in relazione alle domande che quest'ultima società aveva fatto proprie. La mancata tempestiva costituzione di essa (omissis) nel giudizio di appello non assumeva rilevanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale: doveva trovare applicazione, al riguardo, l'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, secondo cui il terzo intervenuto per sostenere le ragioni di alcuna delle parti è legittimato all'impugnazione della sentenza. Ne discendeva, a suo avviso, che «l'impugnazione proposta da (omissis) anche nell'interesse di (omissis) [era] valida ed efficace, e dunque ammissibile». Lamenta la stessa ricorrente che l'affermazione della Corte di merito secondo cui la tardiva riproposizione, in appello, delle domande spiegate da (omissis) in primo grado doveva ritenersi preclusa darebbe luogo a nullità della sentenza, rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione adottata.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non chiarisce in cosa le proprie domande si differenziassero da quelle di (omissis): sembrerebbe in nulla, dal momento che a pag. 3 del ricorso è precisato che essa (omissis), costituendosi, aveva «fatto proprie le domande proposte da (omissis)». Non si comprende, dunque, quale interesse sottenda la censura, dal momento che la Corte di appello ha valorizzato la legittimazione sostitutiva di (omissis) a proporre l'azione «nell'interesse della società amministrata» (pag. 25 della sentenza impugnata) e ha dichiarato la responsabilità di (omissis) anche ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. (norma che, per l'appunto, disciplina l'azione proposta dal socio per conto della società).

Sotto altro riflesso è comunque da osservare che l'istante censura la sentenza per un vizio di motivazione: ora, in tema di *errores in procedendo* non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).

6. — Col primo motivo del proprio ricorso *(omissis)* lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Rileva che *(omissis)* aveva proposto una domanda intesa ad accertare esclusivamente la responsabilità extracontrattuale della medesima istante «per induzione all'inadempimento e lesione del diritto di credito» e ad ottenere il risarcimento del danno esclusivamente in proprio favore. Osserva, pertanto, che la Corte di appello, nell'accertare una responsabilità a norma dell'art. 2476, commi 1, 3, 6 e 7, c.c., aveva reso una statuizione che si poneva in palese contrasto col principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..

Col secondo motivo la stessa *(omissis)* denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2476, commi 1, 3, 6 e 7, c.c.. Deduce che la responsabilità configurata da detta norma, richiamata dalla Corte di appello, non poteva essere riferita ad essa istante, che non era né socio, né amministratore di *(omissis)*. D'altro canto — aggiunge — il giudice distrettuale non aveva nemmeno indicato le specifiche ragioni che lo avevano indotto a ricondurre la responsabilità di *(omissis)* alle ipotesi specificamente disciplinate dal cit. art. 2476 c.c..

I due motivi sono palesemente infondati.

Va evidenziato che secondo la Corte di appello (omissis), in qualità di offerente del minor prezzo rispetto a (omissis), si era attivata « per ottenere dal liquidatore un comportamento lesivo della sfera patrimoniale del terzo (nel nostro caso (omissis) e (omissis)), così inducendolo alla realizzazione degli illeciti contestati». Il giudice distrettuale ha dunque riconosciuto, sulla base di un accertamento insindacabile in questa sede, che (omissis) era da ritenere responsabile di una condotta *contra jus*: e l'illecito in cui si concretava tale condotta, in considerazione della posizione assunta da (omissis) nei confronti di (omissis), aveva chiara natura aquiliana. Tanto implicava che la domanda proposta ex art. 2043 c.c. dall'attrice nei confronti di (omissis) dovesse essere accolta. Il fatto che la Corte di appello abbia affermato, in dispositivo, che l'odierna ricorrente incidentale dovesse rispondere dei danni nei confronti di (omissis) a norma dell'art. 2476 c.c. non appare decisivo, giacché l'errore in cui la medesima è incorsa nel qualificare la responsabilità di (omissis) è suscettibile di correzione in questa sede, giusta l'art. 384, comma 4, c.p.c..

7. — Col suo terzo motivo di ricorso (omissis) si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato deposito biennale dei bilanci da parte di (omissis): evenienza da cui discendeva il dato dell'insussistenza di una proposta di acquisto dell'azienda che fosse giuridicamente ed economicamente valutabile da parte del liquidatore. Assume l'istante che tale fatto era da ritenersi pacifico in causa, stante la mancata contestazione da parte di (omissis), e che sul punto si era sviluppato un ampio dibattito, sia in primo grado, sia in appello, sia nel procedimento di volontaria giurisdizione vertente sulla revoca del liquidatore. Osserva, inoltre, il ricorrente che il fatto



in questione debba ritenersi decisivo, in quanto una società risultata inattiva, la quale aveva mancato di presentare i propri bilanci per un biennio, non poteva dirsi un soggetto affidabile, onde la sua proposta doveva reputarsi necessariamente non seria.

Il quarto motivo di impugnazione svolto da (omissis) denuncia la mancata o insufficiente motivazione dell'elemento di giudizio costituito dalla solidità finanziaria di (omissis). Osserva il ricorrente che erano stati rappresentati più elementi, alcuni dei quali desunti dai bilanci depositati con ritardo, che documentavano importanti criticità di (omissis), la quale non risultava svolgere affatto l'attività di sviluppo e commercializzazione di prodotti *hardware* e *software*, come invece emergeva dalla visura camerale della società stessa. L'istante richiama, altresì, la circostanza per cui (omissis), nel proprio atto introduttivo, aveva esplicitamente ammesso di non essere in grado di dare continuità al complesso aziendale di (omissis) (omissis): dichiarazione, questa, che, ad avviso dello stesso (omissis), aveva chiaro valore confessorio.

Col quinto motivo lo stesso (omissis) si duole della mancata o insufficiente motivazione di un elemento dirimente per il giudizio concernente l'offerta di (omissis) in rapporto a quella di (omissis) e della conseguente erroneità dell'ordinanza con cui è stato formulato il quesito al consulente tecnico d'ufficio. La censura verte sul rilievo per cui l'apprezzamento del giudice del gravame risulterebbe incentrato sul profilo finanziario della detta offerta e ometterebbe l'analisi di tutti gli aspetti economici che arricchivano la medesima. Aggiunge il ricorrente che la Corte di appello, muovendo da errate premesse, aveva dato ingresso a una consulenza tecnica formulando un quesito che avrebbe portato l'ausiliario a



«conclusioni fallaci e fuorvianti».

Il terzo motivo di ricorso di (omissis) oppone l'omesso esame circa fatti controversi e decisivi. La censura verte sul mancato apprezzamento, da parte della Corte di merito, di una serie di elementi, quali l'effettivo valore delle offerte pervenute al liquidatore, la situazione economico-finanziaria di (omissis), il mancato deposito dei bilanci di esercizio 2004 e 2005, la prestazione, ingiustamente negata dalla Corte territoriale, di garanzia fideiussoria da parte di (omissis).

I motivi in rassegna, che possono essere esaminati congiuntamente per i profili di identità e connessione che presentano, vanno disattesi.

Per configurare il vizio della sentenza consistente nell'omesso esame di un fatto è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (con riferimento alla precedente versione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., cfr. ad es. Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092).

Ora, la Corte di appello muovendo dal rilievo per cui (omissis) era «autrice di un'offerta notevolmente superiore a quella di (omissis)» ha osservato che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, erano state date ampie garanzie circa il pagamento del prezzo oggetto di offerta e che non era preventivabile alcun pregiudizio da parte della società in liquidazione circa il mancato incameramento del prezzo stesso. La Corte di merito ha rilevato che (omissis), quale socio al 50% di (omissis), era «nelle condizioni migliori per poter garantire la continuità aziendale» e precisato che nella propria offerta la stessa (omissis) aveva indicato un corrispettivo di € 800.000,00

(ben superiore a quello proposto da (omissis), che era pari a € 500.000,00), da pagarsi «contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile, o comunque garantito da idonea garanzia a prima richiesta da primario istituto bancario».


A fronte di tale apprezzamento, la circostanza per cui i bilanci degli ultimi due esercizi fossero stati depositati in ritardo (dopo la trattativa di cui qui si discute) appare privo di decisività, dal momento che la Corte di merito ha ritenuto insindacabilmente qualificante, sul piano della comparazione delle offerte, l'assicurazione che (omissis), quale socio di (omissis), poteva fornire quanto alla continuità imprenditoriale e alle garanzie fornite dalla controricorrente in ordine al pagamento del prezzo (pagamento da operarsi al momento della conclusione del contratto oppure da garantirsi a prima richiesta) di cui alla sua offerta (offerta che la sentenza impugnata, si ribadisce, rileva essere stata di molto superiore a quella di (omissis)).

Per quel che concerne le ulteriori deduzioni, mette conto anzitutto di osservare che il vizio di insufficiente motivazione fatto valere da (omissis) è inammissibile, dal momento che al presente giudizio di cassazione si applica l'art. 360, n. 5 nel testo risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, il quale più non contempla la indicata carenza motivazionale (nel mentre è indubitabile che una motivazione sia stata comunque resa).

E' da osservare, per completezza, che le censure del ricorso di (omissis) attengono al lamentato cattivo apprezzamento delle prove, giacché i fatti cui le doglianze si riferiscono (l'attitudine di (omissis) ad assicurare la continuità aziendale e il contenuto delle offerte pervenute al liquidatore: aspetto, quest'ultimo, su cui si sofferma, come si è detto, anche il terzo motivo di (omissis)) sono stati scrutinati dal giudice del

gravame: ed è noto che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). Né risulterebbe concludente, sul piano delle prove legali, il richiamo a dichiarazioni che (omissis) assume confessorie: dichiarazioni contenute nella citazione in primo grado. A parte il rilievo per cui l'istante omette di riprodurre, nei loro precisi termini, le dette dichiarazioni, così prospettando una censura che risulta essere carente in punto di specificità, e a parte l'ulteriore rilievo per cui il motivo doveva essere prospettato come erronea applicazione della regola posta dall'art. 116 c.p.c., è da osservare, in termini generali, che le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore *ad litem* non abbiano valore confessorio ma costituiscano meri elementi indiziari (per tutte: Cass. 2 ottobre 2007, n. 20701; Cass. 5 maggio 2003, n. 6750) e che, nella fattispecie, non risulti nemmeno affermato che l'atto introduttivo del giudizio fosse stato sottoscritto anche da (omissis).

Il profilo relativo alla contestata solidità economica di (omissis), evidenziato da (omissis), non è, poi, munito di decisività, giacché, come si è visto, la Corte territoriale ha conferito rilievo al fatto che (omissis) avesse fornito elementi rassicuranti circa il pagamento del prezzo (dovendo questo, in base all'offerta della controricorrente, essere corrisposto al momento della conclusione del negozio di cessione o comunque garantito in via autonoma da primario istituto bancario). Quanto, poi, al fatto che anche (omissis) avesse offerto garanzia fideiussoria, la circostanza non può considerarsi oggetto di un omesso esame, giacché la Corte di appello si è occupata della questione, negando che tale garanzia fosse stata offerta (pag.




28 della sentenza impugnata).

8. — Il secondo motivo di (omissis) censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2476, comma 7, e 2697 c.c.. Osserva l'istante che la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo decisivo al fatto che (omissis) e (omissis), soci fondatori di (omissis) e nel contempo soci al 50% di (omissis), avevano sottoscritto una manleva nei confronti del liquidatore (omissis) per il caso che (omissis) avesse proposto un'azione di responsabilità sociale nei confronti del liquidatore con riferimento alla cessione. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata, richiamando il provvedimento di revoca del liquidatore pronunciato dalla stessa Corte di appello, fosse giunta ad affermare che esso (omissis) si era impegnato a manlevare il liquidatore in quanto favorito nell'acquisto dell'azienda. Ad avviso del ricorrente quanto affermato dalla Corte di merito si risolveva in «congetture fondate su di una infelice formulazione della manleva rilasciata dai soci in favore del liquidatore»: egli non aveva posto in essere alcun atto idoneo a dare impulso alla vendita dell'azienda in favore di (omissis) «in quanto tale determinazione [era] sempre stata ad appannaggio e nel controllo esclusivo del liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale di Milano, dott. (omissis) ».

La censura è inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che la condotta dei soci (omissis) e (omissis) fosse connotata da «intenzionalità e specifica volontarietà», siccome diretta a indurre il liquidatore al compimento di un'operazione per loro lucrosa e al contempo dannosa per la società: ha ritenuto poi di poter desumere la responsabilità per l'induzione al compimento dell'atto pregiudizievole per (omissis) dalla manleva di cui si è detto.

Tali affermazioni non evidenziano alcuna violazione o falsa



applicazione dell'art. 2476, comma 7, c.c. che, come è noto, configura la responsabilità, in solido con gli amministratori, dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Né il motivo potrebbe giustificare una revisione del giudizio di fatto riservato alla Corte di appello. Va qui ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al giudice di legittimità (Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che pure è stata sollevata, si configura, poi, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107): ciò che nel caso di specie non è accaduto.

9. — Con il terzo motivo di ricorso incidentale (l'unico non condizionato), *(omissis)* deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui erano state ritenute inammissibili alcune doglianze esposte nell'atto di appello per assenza di censure rispetto alla sentenza del giudice di prima istanza. L'istante oppone, al riguardo, che in sede di gravame,


con particolare riguardo alle condotte foriere di danno riferibili a (omissis), aveva formulato una motivata critica rispetto alla statuizione di rigetto assunta dal Tribunale.

Il motivo è infondato.

Sul punto, la Corte di merito ha osservato come le argomentazioni esposte nella sentenza di prime cure con riferimento ai capi c), d), e), f) della citazione non fossero state censurate.

Reputa il Collegio che tale affermazione sia corretta, tenendo conto che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine è necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 27 settembre 2016, n. 18932; in senso conforme: Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).

10. — Risultano assorbiti, in quanto oggetto di ricorsi incidentali condizionati, le seguenti censure: il primo motivo del primo ricorso di (omissis), condizionato rispetto all'accoglimento del ricorso di (omissis), con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 1343 e 1345 c.c., in relazione agli artt. 100 e 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe respinto (in realtà dichiarato assorbita) la domanda di nullità del contratto di cessione sulla base dell'intervenuto accoglimento delle domande di responsabilità sociale e individuale; il secondo motivo del primo ricorso di (omissis), sempre condizionato rispetto all'accoglimento del ricorso di (omissis), con cui la società si



duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nella misura in cui il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto che l'accertamento delle ragioni di responsabilità del liquidatore sociale non era coperta dal giudicato maturato sul provvedimento di revoca. Diversamente è a dirsi per gli ulteriori motivi contenuti nel secondo ricorso incidentale della predetta (omissis), che — come si è rilevato in precedenza (punto 2) — é inammissibile. Vengono in considerazione, in particolare: il primo motivo di tale ricorso, che risulta condizionato rispetto al ricorso proposto da dette società e che prospetta, come quello indicato sopra, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 c.c., 1343 e 1345 c.c., in relazione agli artt. 100 e 112 c.p.c.; il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, pure condizionato nei termini appena indicati, con cui è stata lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2476 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., per aver omesso la Corte di appello di pronunciarsi sulla domanda di condanna ex art. 2043 c.c. di (omissis).

11. — In conclusione, tutti i ricorsi vanno respinti, ad eccezione di quello da ultimo menzionato e di quello proposto da (omissis), che vanno dichiarati inammissibili.

12. — Tenuto conto della soccombenza reciproca tra le parti che hanno preso parte al giudizio di legittimità, le spese processuali vanno integralmente compensate.

#### **P.Q.M.**

La Corte  
rigetta tutti i ricorsi proposti, ad eccezione di quello incidentale di (omissis) e del secondo ricorso incidentale di (omissis);, che dichiara inammissibili; compensa le spese; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto


della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del  
ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore  
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il  
ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup>  
Sezione Civile, in data 24 aprile 2018.

**Il Consigliere estensore**



**Il Presidente**



**DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA**  
L. 25 LUG 2018  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANGELO BIANCHI